(6

P E R

D. NICOLA VULCANO,

Nel S. R. C.

NAPOLI

Cilano 6.

J. M. J.

NOn ho scritto mai con tanta fiducia di vincere, quanto nella causa presente. Ove mai si è udito giudizio di assistenza, senza che esista il credito, che ne forma la base? Ove mai si è udito così fatto giudizio senza l' ipoteca della roba, su la quale il presunto creditore s' indirizza? E pure coteste due cospicue, e singolari stranezze si combinano insieme nella causa attuale. Il principe di Melissano ha chiesto nel S. C. contro D. Nicola Vulcano darsegli l' assistenza sul feudo di Marafi per un credito, che appartenente da principio ad una certa antichissima Adriana Monsorio, crede essere stato tramandato a lui il dritto di esigerlo per le doti di un' avola sua di nome Eleonora Loffredo. E' cosa, che fa meraviglia, come siesi avviata dimanda per lo conseguimento di tal credito, che apparisce in mille guise sodisfatto ed estinto. Reca stupore, come si voglia aggire contro un terzo possessore, senza che la roba, contro cui l' attore si rivolge, sia stata soggetta ad ipoteca veruna. Pur non di meno il principe di Melissano sedotto dalla dolce lusinga di esigere una summa rilevante, seguendo le tracce di un annoso giudizio più volte cominciato, e non mai proseguito da' suoi maggiori, si è messo nell' impegno di ritentarne lo sperimento. Egli confidava per avventura, che la lunghezza del tempo, che suole spesso di tenebre ricovrire il vero, potesse torre a colui, al quale proposto si era di far lite, i necessarj lumi della difesa. Sgomentò infatti il mio cliente l' apparecchio fastoso, con cui il giu-

dizio si vide ripigliato: Lo sgomentò specialmente l' aria franca, e lieta de' contrarj difensori. Ma discusso posatamente l' affare, e messi a lume i fatti antichi, che vi han rapporto, si è veduto, che l' aria lieta de' contrarj difensori, non è che un artificio forense, e che la intrapresa del principe di Melissano, è la più ardita, e bizzarra, che siesi mai recata ne' tribunali. Essa all' infuori di un corredo specioso di fatti annosi, si riduce in sostanza ad una mera calunnia. Io il dimostrerò chiaro al S. C., Mi ripromette di dargliene sicure, ed evidenti pruove, dopo aver narrati i fatti, onde la causa procede.

F A T T O.

Giovanni Monsorio ebbe in moglie Cornelia di Gennaro, da cui gli nacquero due figli Annibale, e Ferrante. Annibale, che era il primogenito, lasciò di se superstite unica figlia di nome Adriana, la quale in conseguenza era la succeditrice, ed erediera di tutt' i feudi di sua famiglia. Or dispiacendo a' congiunti di lei, che ella andando a marito tramandasse i feudi ad estranea famiglia, D. Ferrante zio paterno di Adriana, e Cornelia di Gennaro sua avola fecero pensiere di maritare dett' Adriana con costituirle una dote confacente ai suoi cospicui natali, esigendo da essa una generale rifiuta; e dall' altra parte si dispose far prender moglie al zio secondogenito D. Ferrante.

Questo disegno fu eseguito, e recato a compimento. In fatti nel 1577., allorchè eran già defunti entrambi i genitori di Adriana, fu data a marito a Ferrante Loffredo figlio del celebre Cicco Marchese di Trivico Presidente del S. R. C., il di cui nome suona ancora tra noi. A tale occasione furono stipulati i capitoli matrimoniali per notar Fabio Romano a 26. di Febrajo di quell' anno; ed avendo Cornelia, e Ferrante sempre a cuore le stesse premure di assicurare alla famiglia Monsorio il possesso de' feudi, congegnarono

il

il seguente contratto. Essi promisero ad Adriana la dote in docati 31 mila, cioè docati 29 m. in contanti da pagarsi in più tanne, e tempi, e docati 2000. pel corredo. Si obligò altresì Ferrante di soddisfare tutt' i pesi ereditarj di Annibale Monsorio, e di altri suoi maggiori. E dall' altro lato Adriana avendo considerazione alla dote promessa, ed a' pesi, di cui Ferrante si era incaricato, come altresì alle pretensioni di D. Ferrante sopra all'eredità medesima, e concorrendo anch' essa alla veduta di conservare i beni nella sua famiglia, promise rinunciare, e rifiutare a Ferrante suo zio immediato successore tutt' i suoi feudi paterni, e beni burgensatici, cedendo a lui qualunque altro dritto, che le potea appartenere sulla eredità di suo padre. Con accorgimento però si convenne, che il dominio de' feudi rimanesse sempre presso di lei, fino a che non avesse ella ottenuta la intera soddisfazione delle sue doti.

Sul tenore di tali capitoli matrimoniali a petizione di Cicco Loffredo, e di Ferrante suo figlio fu interposto il regio assenso.

Seguentemente avendo Adriana ottenuto il promesso corredo, passò in casa del marito, senza che avesse ricevuto nulla de' docati 15 mila promessi pagarsi nell' atto che sarebbe stata condotta in casa del marito, e molto meno ricevè alcuna somma delle altre quantità dotali, che a lei dovean soddisfarsi dopo tal tempo. Quindi Adriana non si prese pensiero di adempire alla promessa rifiuta, e rinunzia, anzi due anni appresso s' indrizzò contro D. Ferrante giudiziariamente, ed implorò dal S. C. dichiararsi nulla la promessa di sì fatta rifiuta per aver mancato Ferrante di adempire con lealtà alla soddisfazione delle doti. Così ella disse protestandosi nel S. C. *contra dictum D. Ferdinandum ejus patruum, prætendendo ob inobservantiam dict. capitulorum ex parte dicti domini Ferdinandi Monsorio, seipsam ad nihilum teneri, fol.* 43 *proc. &c.*

Scossò D. Ferrante da tal protesta, e stimolato giudiziariamente, trovò il modo di pagare ducati 23 mila a conto del debito suo; ma pur siccome restava un avanzo considerevole, Adriana non volle mai eseguire la rifiuta promessa, nè mai fin che visse ebbe la medesima l'effetto suo. Sicchè i feudi della famiglia Monsorio rimasero tuttavia a lei intestati, ed ella continuò a goderne l'util dominio. Mentre adunque le cose erano in tal posizione, piacque ad Adriana cinque anni appresso, o sia nel 1585. di destinare il di lei zio suo procuratore generale con un publico istromento, e rimanendo tuttavia il dominio de'feudi a beneficio di Adriana, ella si diede a D. Ferrante l'ampia facoltà di disporne a suo talento in di lei nome, ed esercitare tutti quei dritti, che ad un feudatario appartengono, secondoche ben si ravvisa dal suddetto strumento di procura stipulato a' 14. di Ottobre del suddetto anno 1585.

Non passò guari, che D. Ferrante cominciò a fare uso delle ampie facoltà concedutegli da Adriana sua nipote. Egli avendo concepito il nobil disegno di fare acquisto dell'ufizio di gran Giustiziere del Regno, contrasse un debito di ducati 30 mila col conte di Trivento, e di altri docati 1500. con Cesare Miroballi, e per soddisfare tali rilevanti summe, egli a'16. Marzo del 1589. *procuratorio nomine* di Adriana vendette *Ducenta*, *Orcula*, e *Torella*, ed una selva burgensatica *a Gianpaolo Cozzo* di S. Agata per ducati 45 mila. Il compratore volle pure la ratifica di Adriana, e costei gli diede il suo consenso, a condizione però che il prezzo s'impiegasse in compra, o ricompra di annue rendite, o in ricompra della terra di Massaria; ed in fatti ducati 45 mila furono pagati da D. Ferrante pel Banco di Citarelli, e Rinaldi a' sudetti due creditori, cioè Conte di Trivento, e Cesare Miroballi.

Nell'anno poi 1596. a 25. di Agosto il suddetto D. Ferrante Monsorio prevalendosi ancora della facoltà di vende-

re

re concessagli da Adriana col ridetto strumento, vendette all' illustre principe di Conca la Terra di Marafi pel prezzo di docati 16 m., ed il compratore nel farne il pagamento con partita del Banco Spinola, Ravaschieri, e Lomellino, spiegò la girata nel modo seguente: *Non liberandosi a D. Ferrante detti ducati 16 m., eccetto quando quelli il detto Ferrante pagherà in conto del prezzo della Terra di Massafra per esso comprata sub hasta, & incantata di ordine del S. C. nella Banca di Gio: Battista Felice*. Tra le cose scolpitamente adunque convenute tra Matteo di Capua Principe di Conca compratore di Marafi, e Ferrante Monsorio, vi fu che il prezzo anzidetto avesse dovuto depositarsi per invertirsi nella compra del feudo di Massafra, che lo stesso Ferrante intendea acquistare con dover rimanere lo stesso feudo di Massafra obligato a speciale ipoteca per cautela del compratore in qualunque evento di evizione. Tale contratto fu da regio assenso avvalorato tanto per ciò, che riguardava l' oggetto principale della vendita, quanto per gli obblighi, ed ipoteche feudali, che vi erano aggiunte.

Seguentemente parve tempo ad Adriana di rivocare l' ampia facoltà conceduta al zio, di cui pur troppo avea fatto uso. Quindi quattro anni appresso, o sia nel 1600. fecene solenne rivoca con publico istromento in quell' anno solennizzato.

Mentre così eran le cose, una tempesta di sciagure, che sopravenne, turbò interamente, e mise in iscompiglio gl'interessi della famiglia Monsorio. Ferrante, che ad un genio intraprendente, e bizzarro congiungeva una condotta niente provida, e consigliata, diede l' ultimo crollo alla sua casa. Avendo egli comprato l' officio di *Doganiere* della regia dogana di Foggia, fu involto in varie disgrazie per l' infausto vuoto, che si trovò nell' amministrazione del denaro fiscale. Quindi non solo fu privato di quell' ufficio, ma soggiacque ad un general sequestro di tutt' i suoi beni, tra' quali furon compresi

que' rimanenti feudi, ch' egli in qualità di procuratore di Adriana non avea distratti, e che tuttavia erano intestati a costei, e tra questo ruolo vi fu la terra di Massafra, nella di cui compra erasi impiegato il prezzo di Marati.

Accorse Adriana a tale avvenimento. Sicchè a' 24. Ottobre dello stesso anno 1605. comparve nella Regia Camera della Summaria, ed enunciando nella sua istanza, che a petizione del Regio Fisco erano stati sequestrati, *fructus, & introitus subscriptarum terrarum dictæ suæ principalis, uti bona Ferdinandi Monsorio, & quæ sunt propria ipsius Marchionissæ, & ab ea fuerunt possessa, & possidentur, & in faciem ejus sunt descripta in Cedulario*, domandò *sequestrum penitus revocari, cum sit exequutum in bonis alienis fol. 26. dict. proc.*

Malgrado ciò propostasi la causa in Regia Camera dal Presidente D. Diego de Vera, fu ordinato l' apprezzo de' beni sequestrati, il quale fu eseguito dall' ingegniere Scipione Grimaldi, ed i feudi della Monsorio rimontarono a ducati 42233. Non lasciò però mai Adriana di domandare per la seconda volta il dissequestro dei suoi feudi mettendo in veduta specialmente i suoi capitoli matrimoniali, e l' istromento de' 23. Marzo 1585., onde appariva ch' era stata promessa la rifiuta dopo soddisfatti interamente i ducati 31 m. delle sue dotì. Ma il Fisco imprese a dimostrare la piena soddisfazione di detta intera somma. Quindi è che Adriana non giunse mai ad ottenere il dissequestro de' suoi feudi, anzi in vista delle pruove fiscali a' 19. di Novembre del 1611. proposta la causa in Regia Camera dal Presidente Mormile, fu dato fuori il seguente decreto: *Procedatur ad venditionem dictarum terrarum, & in liberatione pecuniæ audiantur dicta Marchionissa, & Lucretia de Capua. Nec non committatur relatio magnifico Rationali Assaro, qui procedat ad liquidationem partitarum prætensarum per dictas Marchionissam, & Lucretiam de Capua, & relationem faciat R. Came-*

meræ ad finem providendi fol. 266. dict. proc.

Il feudo di Marafi dopo varj passaggi trovasi oggi legittimamente posseduto da D. Nicola Vulcano, e contro di lui il Signor Principe di Melissano si è indrizzato per conseguire il presunto residuo delle doti di Adriana, il che forma l'oggetto del giudizio attuale. Ed ecco in che modo adorna l'attore la sua azione.

Il signor principe di Melissano per rendere plausibile l'azione da lui dedotta contro D. Nicola Vulcano, figura esistenti due crediti, e sull'appoggio di tali due crediti egli rivolge le sue idee sul feudo di Marafi. Or quali sono tali due ideati crediti? Essi sono i seguenti. Primieramente il signor Principe dice, Io com' erede di Eleonora Loffredo son creditore del patrimonio di Francesco Loffredo Marchese di Trivico nella somma di docati 6000. oltre al cumulo delle annualità. Ma questo non basterebbe per fare sì, che il signor principe potesse indrizzarsi contro D. Nicola Vulcano possessore del feudo di Marafi. Quindi seguendo pur lietamente a fare i suoi conti soggiugne così. D. Francesco Loffredo, qual'erede di Adriana Monsorio sua madre era creditore del patrimonio di Ferrante Monsorio di altri duc. 7000. resta delle sue doti. Per tale credito eran sommessi ad ipoteca tutt' i feudi della famiglia Monsorio. Tra il ruolo di questi feudi vi era Marafi venduto da Ferrante a Matteo di Capua, che oggi è posseduto dal mio cliente Vulcano. Dunque il principe di Melissano *ex juribus* del suo debitore Francesco Loffredo si rivolge contro D. Nicola Vulcano, e chiede l'assistenza sul feudo di Marafi per la ipoteca, che sostiene affissa sul medesimo per sicurezza di quel credito. Ecco per quante lontane, e tortuose vie si va studiando il principe di Melissano di rendere vistosa, e plausibile un' azione, che non ha alcun sostegno. Ecco con quanta ingegnosa industria si è abbellita l'idea di un credito, che all'infuori di una speciosa appariscenza, niente ha di solido, e di reale.

In somma il signor Principe suppone esistenti due credi-

ti, e quindi due azioni, l'una cioè contro il patrimonio di Trivico per la resta delle doti di D. Eleonora Loffredo, di cui dicesi erede, e l'altro credito, che presume sperimentare *ex persona sui debitoris*, è appunto il residuo delle doti d' Adriana Monsorio, di cui il patrimonio di Trivico va creditore sul patrimonio di Ferrante Monsorio, ed a tale uopo s'indrizza coll' assistenza sul feudo di Marafi. Ma esistono tali crediti, o veramente no? Sono questi esseri reali, o pur fantastici nudriti all'aura piacevole di una vana lusinga? Ecco l'esame, che ci si offre in questa causa. Ecco l' analisi che ci convien fare; e noi per mettere la ragione di D. Nicola Vulcano in quel luminoso punto di veduta, in cui giova che si guardasse, dimostreremo, I. che il principe di Melissano non ha alcun credito da sperimentare sul patrimonio di D. Francesco Loffredo marchese di Trivico, e che tal sua azione è vana, ed inutile. II. Dimostreremo, che quando pur egli creditore dir si potesse del patrimonio di Francesco Loffredo, non ha alcun' azione di chieder l' assistenza sul feudo di Marafi *ex juribus* di Francesco Loffredo, mancando tutt' i termini abili, e gli essenziali requisiti, onde tal giudizio risulta.

CA-

CAP. I.

Si dimostra, che il presunto credito del residuo dotale di Eleonora Loffredo, che vanta il signor principe di Melissano, è estinto e soddisfatto.

EGli è sicuro, che nel 1626. venne a morte D. Francesco Loffredo, il quale nel suo testamento istituì eredi universali i figli di D. Eleonora Loffredo sua sorella: In fatti con solenne decreto di preambolo spedito dalla G. C. a 6. di luglio dal 1626. furono tali dichiarati. Or avendo i figli di D. Eleonora adita l'eredità di D. Francesco Loffredo loro debitore, come potrebbe più siffatto credito esistere? Come potrebbe il principe di Melissano ciò dire, che ancora si vanta essere erede *per intermedias personas* di Francesco Caracciolo figlio di D. Eleonora, e quindi anche di Francesco Loffredo per la nota massima: *quia heres heredis mei dicitur etiam meus heres*? Ognun sa, che l'accettazione dell'eredità, che fa il creditore del suo debitore, basta ad estinguere ogni ragion di credito. Infatti è da credere, che avendo i figli di D. Eleonora adita l'eredità di D. Francesco Loffredo loro debitore, costui avesse lasciato ad essi la sua roba, anche in soddisfazione del sopradetto credito dotale, e quindi detti eredi godendo la suddetta eredità percepirono i di lei frutti, anche in soddisfazione del suddetto debito ereditario. Non è questa una semplice congettura, ma è una evidenza morale, che nasce dalle più sicure massime della nostra giurisprudenza. Il Giureconsulto Paolo con un solenne risponso ci fa sapere, che l'adizione che fa il creditore della eredità del suo debitore fa sì, che ogni sua ragion di credito si dica estinta per una tacita soddisfazion legale. Egli dopo

aver figurato il caso, che il debitore sia succeduto al suo creditore, immagina l'opposto, cioè, che il creditore sia succeduto al debitore, ed in tal caso egli dice, che il valor dell'eredità sia tanto minore, quanto è l'importo del suo credito, giacchè si presume soddisfatto il credito della eredità suddetta, *& ex contrario*, dice il Giureconsulto, *cum creditor debitori suo heres extiterit, minus in hereditate habere videtur, TAMQUAM IPSA HEREDITAS SOLVERIT* (1). Quindi l'Accursio spiegando con precisione, e nettezza le idee del Giureconsulto avverte, che ove il creditore divenga erede del suo debitore, subito per l'adizione si estingue ogni ragion di credito, *non confusione, sed solutione, quasi ante alia sibi solvat creditor* (2). Infatti allorchè il creditore succede al suo debitore, esigendo le rendite de' beni del defunto, finge la legge, che la eredità faccia le veci del defonto, e prima di tutto paghi il debito al creditore erede. Opportunamente così il Napodano dilucida questa teoria. *Aut debitor succedit creditori, & tunc aditio non habetur pro solutione & actio tollitur sola confusione, quæ confusio nihil aliud est, quam unio bonorum hereditariorum, & propriorum ipsius heredis, aut creditor succedit debitori* (ed è il caso nostro); *& tunc actio tollitur solutione, quasi ipse creditor videatur sibi solvisse ante alia de bonis hereditariis* (3).

Il Giureconsulto Africano decide una specie consimile applicando al caso della donna creditrice delle sue doti que' principj, e quelle teorie, che la giurisprudenza romana vuole, che per qualunque creditore generalmente si os-

(1) *L. si ei §. si is D. de coiction.*

(2) *Gloss. in L. 1. §. si debitor creditori; verbo liberetur D. ad legem falcid.*

(3) *Napod. in Cons.* si quis vel si qua *de success. ab intest. verb.* a matre *n.* 236.

osservino. Ecco la specie, che il Giureconsulto risolve; Una donna dotando se stessa aveva promessa la dote al marito: questi contemporaneamente aveane per mezzo di stipula promessa la restituzione a Tizio, ed a Sempronio. Sciolto il matrimonio senza figli, prima che la dote si fosse soddisfatta, fu lo stesso marito istituito erede dalla moglie. Adita da costui la eredità nacque il dubbio, se essendosi trovata la eredità insufficiente, dovea dirsi il credito dotale estinto, e soddisfatto per mezzo dell'adizione, e conseguentemente, se era tenuto il marito di restituire a Tizio, ed a Sempronio quella dote, che non aveva mai ricevuta. Qual fu la risposta di quel grave, esavio Giureconsulto? Egli ammise la soddisfazione, tacita del credito dotale, e l'obbligo del marito a restituirlo. Eccone le parole. *Quæ dotis nomine certam pecuniam promiserat, quosdam adhibuerat, qui stipularentur partem dotis distracto matrimonio sibi reddi. Ea nulla data dote obierat eodem marito suo herede relicto. Is damnosam hereditatem ejus adierat; nihilominus stipulatoribus tenebitur; quoniam adeundo hereditatem debitricis, intelligitur se compensasse, NEC AD REM PERTINET, QUOD SOLVENDO NON EST HEREDITAS, QUANDO ETIAM CÆTERIS CREDITORIBUS TENEATUR* (1). Da questa legge risultano ad evidenza due lucide verità, la prima cioè di doversi dire estinto il credito dotale, se colui, che il rappresenta sia erede del debitore, e ne abbia adita la eredità. La seconda di avere luogo ancorchè si tratti di eredità non solvibile, in guisachè laddove ciò avvenga, l'erede anche sia tenuto agli altri creditori. E quindi ben si risponde a quel che si allega in contrario dal principe di Melissano cioè, che D. Francesco Loffredo morì decotto, perloechè non percepirono frutti dalla di lui eredità, ed in pruova di ciò egli dice, che i di lui eredi furono astretti di dedurre in S. C. il

(1) *L. quæ dotis D. solut. matrim.*

patrimonio del medesimo. Il Giureconsulto Africano gli fa sapere, che l'effetto della tacita soddisfazione legale, che risulta dall' adizione, non resta impedito anche nel caso che lucidamente apparisse, che l'eredità non sia solvibile.

Ma oltre a ciò, ov'è l'inventario di tutta la roba ereditaria, e debiti, e crediti del Marchese di Trivico, donde apparir possa detta pretesa insufficienza de'beni? Si è mai presentato in giudizio? Certamente che no. Or senza tale inventario potrebbe sfuggirsi l'anzidetta tacita soddisfazione, garantita, e protetta dal dritto civile nell' atto dell' adizione? Per eliderla, e far vedere che non osta, il signor Principe dovrebbe assolutamente provare *cum inventario, scripturis, librisque rationum legaliter scriptis & universis defuncti bonis in ea scriptis, quæ sint bona, cujus generis, & valoris reperta sint in hereditate debitoris, & uti, & ex qua causa dimissa, & quæ fuerint debita* (1). Or dov' è mai siffatta pruova? Ov'è cotesto inventario, che solo potrebbe porgere a noi la giusta, ed accertata idea del valore dell'asse ereditario? Ove tal pruova lucida, e concludente non sievi, come non si è fatta nel caso nostro, vince, ed ha luogo la presunzione del pagamento legale, fingendosi, che il creditore acquistando la eredità, ed esigendone i frutti, pria di ogn'altra cosa si sia soddisfatto del suo credito, e che non bastando le rendite, avesse distratta tanta roba, che fosse proporzionata all'importo del medesimo, il che comunemente i giuristi, e gli scrittori del Foro insegnano come un principio saldo, ed inalterabile, di cui non si fa più contesa (2). In

(1) *Mans. Tom. II. Consult. XXIX. num. v.*

(2) *Castr. in l. peculium autem in princip. 7. de pecul. Bartol. in l. sed, & si D. eod., & in l. quod de bonis §. quod avus D. ad l. falcid. Alciat. resp. 572. ad fin. Menoch. lib. 2. cons. 183. num. 35., & de arbitr. judic. cap. 256. num. 21. Paris. cons. 25. n. 65.*

In oltre come mai si può intendere, che il patrimonio di D. Francesco Loffredo era decotto, quando i figli di Ettore Caracciolo istituiti, e dichiarati eredi di esso D. Francesco, vollero adire la di lui eredità? Non vi è persona di mente sana, che voglia adire una eredità, nella quale i debiti sormontano il valore della roba ereditaria, solo per avere il dispiacevole impiccio d'inquietarsi con i creditori. Bisogna adunque conchiudere, o che i figli di Ettore Caracciolo, da' quali discende l'attual Principe di Melissano con adire l'eredità del Marchese di Trivico, furono scemi di senno, o pure quando dispiaccia all' avversario imporre questa taccia a' suoi maggiori (1), è da dire, che la eredità medesima non fu sì decotta, come egli presume, e vuol farla credere a noi.

(1) *Nemo præsumitur tam resupinus, ut pecunias suas jactare velit. L. 25. D. de probationib.*

Dippiù una ingenua confessione fatta in tempo non sospetto da' figli del Marchese di Gagliati ci assicura, che i frutti della eredità di D. Francesco Loffredo debitore furon percepiti da' figli di Ettore Caracciolo dal 1626, in cui morì detto D. Francesco, ed essi furono dichiarati eredi dalla G. C., fino all'anno 1630., in cui fu da essi dedotto il patrimonio di Trivico. In rapporto a tali frutti ecco l'ingenue, e candide voci, che dedussero nel S. C. con solenne supplica gli eredi del Marchese Gagliati. *Mortuo vero dicto Marchione Trivici D. Francisco ejusdem fructus ascendentes ad annuos ducatos decem mille ab anno 1626. usque ad annum 1630. tempore, quo patrimonium D. Marchionis Trivici fuit in vestro S. R. C. deductum, fuerunt pro medietate exacti a d. D. Hectore Caracciolo nomine ejus filiorum; Quapropter ex d. perceptione fructuum percepit ducatos vigintiquinque mille, ac etiam in d. anno 1635. retinuit tempore deductionis prædicti patrimonii, nonnulla mobilia valoris ad minus ducatorum bismille & quingentum fol. 2. & 3. proc. inter hered. Ill. March. D. Julii Sanchez &c.* Or non è questa grave, e spedita pruova circa la rendi-

ta dell' eredità del Marchese di Trivico ? Chi meglio di essi poteano averne scienza, e notizia, giacchè doveano essi per due porzioni venire a parte del sopradetto capitale, ed interesse, e per conseguente anche al godimento *pro rata* ? Questo solo basterebbe a ribattere e convincere di stranezza la domanda del Principe di Melissano. Ecco dunque, che quella pruova che doveva fare, ma non ha fatto il Signor Principe, l' ha fatta il mio cliente, benchè fuori del bisogno. Egli con fatti limpidi, e sicuri ha dimostrato apertamente, che per lo maneggio de' beni ereditarj di D. Francesco Loffredo, e per la percezion de' frutti della medesima, che n' ebbero i figli di Caracciolo, poterono essi appieno soddisfarsi, come furono già soddisfatti, del preteso loro credito dotale.

Ma non solo furono essi soddisfatti colla rendita esatta, e percepita dalla eredità, ma ben' anche profittando della ignoranza de' fatti, gli avversarj Caracciolo riceverono da tempo in tempo gravi, e rilevanti summe dal patrimonio anzidetto, le quali oltrepassano strabochevolmente l' importo del loro preteso credito. L' avvocato D. Bernardo di Ambrogio di lodevole ricordanza, che sostenne vigorosamente l' incarico di curatore del patrimonio di Trivico, con infinita cura, e diligenza rilevò dagli antichi processi, che esistevano a suoi tempi, le summe, che in varie volte erano state a lor beneficio liberate, e con lucida chiarezza ne trasse un calcolo, onde risulta che gli eredi Caracciolo abbiano esatto dal patrimonio ducati 16398 più dell' importo del detto credito, in guisacchè egli con ragionata istanza ne dimandò espressamente la restituzione. Noi profittiamo assai di buon grado delle fatighe del valentuomo, e delle notizie da lui ammassate, e raccolte da' processi campati dal naufragio, e che esistevano allorchè egli scriveva. In fine della presente scrittura si è dato in istampa il calcolo da lui rilevato, che noi senz'alcun cangiamento abbiam creduto pregio dell' opera a disteso quivi trascrivere.

Ora

Ora un credito per tanti modi estinto, e soddisfatto, non è una temerità somma il pretenderlo ravvivato, ed esistente? La sola adizione della eredità del debitore, anche senza il concorso delle altre circostanze finora rilevate, basterebbe ad escludere l' azione istituita dal signor principe di Melissano. Ognun sa che l' adizione è un dritto indelebile, che una volta acquistato non può più togliersi, o rigettarsi. Quindi è nata la massima, che *semel heres semper heres*. Questo sistema figlio della Giurisprudenza Romana è una seguela delle leggi delle dodici tavole, le quali disponevano: *Sacra privata perpetuo manento*. La religione de' Dei Penati andava congiunta colla famiglia, e colla eredità, e dovea sussistere fino che la eredità durava. Quindi nacque la distinzione *hereditas sine sacris & hereditas cum sacris*, cioè l' eredità, che finiva, liberavasi da' dei penati, non così la eredità tuttavia esistente, e quindi ancora procedè la massima, che l' erede non potea ripudiare la eredità una volta acquistata, perchè dovea perpetuamente la religion de' Dei tutelari custodire.

Da ciò ancora prende lume, che l' adizione della eredità era un' atto legittimo, la di cui indole esclude ogni reiterazione, in guisa che la caratteristica della legittimità importava, che dee rimaner l' atto compiuto, e perfetto, senza che possa in alcun modo sospendersene l' effetto, o ripudiarsi. L' adizione adunque annoverata tra il ruolo degli atti legittimi, non potea più cancellarsi, per non dar luogo per lo ripudio della eredità a' litigii, che poteano turbare lo stato politico, ed il riposo de' cittadini. Il loro vigore adunque era inalterabile, n' ammetteva alcun ritardo, e condizione. Così il sommo tra Giureconsulti Papiniano. *Actus legitimi, qui recipiunt diem vel conditionem (qui non recipiunt juxta Florent:) veluti mancipatio, acceptilatio, hereditatis aditio, servi optio, datio tutoris, in totum vitiantur per temporis vel conditionis adiectionem* (1),

(1) *L. 77. D. de R. J.*

Il dottissimo Giacomo Gotifredo spiegando l'anzidetta legge ragiona così: *Actus tales sunt, ut a præsenti executione nomen habeant, momentoq. perficiantur, & præsens factum contineant, ita ut si diem vel conditionem adjeceris, simul volueris, feceriſque, quod natura actus non fert, QUIA ARBITRIUM ABSOLUTUM, ET PRÆSENS DESIDERANT, neque temporis procrastinationem, neque conditionis eventum.* E poco appresso soggiugne: *hereditatis aditionis eadem ratio est. Actus hic scilicet præsentem, puramque, et certam heredis voluntatem requirit, et ut Papinianus idem dicebat generaliter in l. super, animi destinatione peragi debet, et nonnisi vera, et certa scientia perfici. Quare nequicquam admittitur, imo nulla est aditio, si ita adeatur: Adeo, si solvendo hereditas est L: cum duobus 61. in fin. D. de adquir hered. Item non admittitur, si in diem, seu ad certum tempus adeatur. Prioris ratio est, ne videlicet, aut diutius testatoris voluntas eludatur, aut res hereditariæ depereant: quem in finem etiam leges statuta quædam tempora deliberandi heredibus dederunt.* Quindi sempre più (aggiugne il lodato scrittore) si ravvisa ragionevole la massima, che colui, il quale è una volta divenuto erede, dev' esserlo perpetuamente, giacchè per la natura degli atti legitimi, non può tal qualità per qualchè tempo durare, e per altro tempo allontanarsi: *ratio est quia, qui semel heres extitit, semper heres est, et manet, nam simul ac hereditatem heres adiit, actu legitimo statim dominus fit.* Ed ecco come s'intende, perchè l'adizione quale atto legittimo estingue perpetuamente il debito nella persona del creditore divenuto erede del debitore, e tal estinzione è talmente efficace, e perfetta, che non può star soggetta ad evento. Ove dunque nella persona dell'erede si combina l'azion di credito, e debito, di tal che egli rappresenti la doppia figura di debitore, e di creditore, ogni obligazione si estingue nel modo, come avviene per mezzo dell' accettilazione: *acceptilationis*, siegue a ragionare il Gotofredo nel luogo citato, *eadem ratio est, unde nominatim quo-*

que

que est definitum: acceptilationem sub conditione, et die fieri non posse, et in diem factam acceptilationem nullius esse momenti. Nam nisi acceptilatione statim, et in perpetum reus debendi liberetur, nihil agitur (1). Ladizione dell'eredità adunque ben si pareggia all'accettilazione di tal che tanto per l'una, che per l'altra si produce la perpetua, ed irrevocabile liberanza del debito: *nam nisi acceptilatione statim, et in perpetuum reus debendi liberetur, nihil agitur*. Consuona a tale idea ancora il Giureconsulto Pomponio: *Verborum obligatio aut naturaliter resolvitur, aut civiliter. Naturaliter, veluti solutione, aut cum res in stipulationem deducta sine culpa promissoris in rebus humanis esse desiit. Civiliter veluti acceptilatione, vel cum in eandem personam jus stipulantis, promittentisque devenit.* Da ciò dunque è chiaro, che l'adizione è un de' modi solenni, con cui il credito perpetuamente si estingue, di tal che non è più al caso l'erede di poter chiedere cos'alcuna. Conchiudiamo adunque col Brissonio: *Venit, et in hunc numerum confusio, quæ solutionis quoque specie ipsam obligationem tollit, quoties debitor creditori, vel creditor debitori heres extiterit.... Sed eo modo civiliter liberari dicimur, nimirum, quod solâ juris ratione, absque naturali pecuniæ numeratione, vel rei promissæ præstatione, liberatio contingat, ineffícaxque ita constituatur obligatio, ut jam peti, quod debetur, non possit* (2).

Da tuttociò ognun ravvisa per quante vie, e per quanti modi si dimostra inutile, e vana l'azione istituita dal signor principe di Melissano. Egli agisce come erede de' figli di Eleonora Loffredo, i quali furono eredi senza inventario di Francesco Loffredo preteso debitore. Se dunque egli è dimostrato, che l'adizione è un modo solenne, con cui ogni credito rimane estinto, e perpetuamente annientato, se concorrendo nella stessa persona azion di credito, e di

(1) *Brisson. in tract. de solut. et liberat inter eius Opera minora.*

(2) *Gothofr. Comment. ad l. 77. D. de R. J.*

debito, ogni obbligazione si scioglie senza che possa più ravvivarsi, come può ora il Principe di Melissano vantar voci di credito sul patrimonio dello stesso Francesco Loffredo, specialmente perchè non ha egli inventario, del di cui beneficio prevaler si potesse ? Cresce la esorbitanza, e la stranezza da che i figli di Ettore Caraſa non solo si dichiararono eredi *ex testamento* in forza di preambolo di Francesco Loffredo, ma ne possedettero eziandio i beni per lo periodo di quattro anni, o sia dal 1616. fino al 1630. e coi frutti, e rendite de' suddetti beni ereditarj, giusta quello, che dedusse il Marchese di Cagliati, importanti ann. duc. 10000., furono essi compiutamente soddisfatti. Come potrebbe adunque l'attual Principe far rivivere un credito in tante guise soddisfatto, ed estinto ?

Or se si vuole una pruova nitida, e parlante, che i maggiori dell' attual Principe sul vano pretesto dell' anzidetto credito han cercato sempre profittare a danno del patrimonio del buio e della oscurità, rimarchiamo qui un fatto, che si rileva da' processi, e che il diligentissimo curatore d' Ambrogio ebbe cura ancora di mettere in veduta al S. C. nella sua istanza in istampa. I figli di Ettore Caracciolo, e di Eleonora Loffredo allorchè nel 1630. dedussero nel S. C. quella stessa eredità, che goduto aveano per lo spazio di quattro anni, ne dedussero quel, che vollero dedurre, ritenendone quel, che meglio tornava loro comodo di ritenere : e specialmente tutto l' importo de' mobili ascendente secondo la stessa supplica di Cagliati al valore di ducati 4500. Inoltre dalla stessa citata supplica si rilevano le seguenti notizie. *Anno vero* 1665. *prædictus D. Joseph. Caracciolo nonnulla feuda patrimonii quond. D. Ferdinandi Monsorio debitoris patrimonii supradicti Marchionis Trivici in Regia Camera deducta conduxit cum facultate retinendi in computum ejus crediti annuos ducatos centum quinquaginta, sicuti jam retinuit a dicto anno* 1665. *usq. ad annum* 1682. *ascendentes ad summam ductorum bismille, & quatuorcentum. Imo ab eadem Regia Camera fuerunt eidem plu-*

pluribus vicibus liberati alii ducati termille viginti novem, et asses quindecim; & demum anno 1624. olim. Ill. Marchio Amorusii D. Nicolaus Caracciolo, heres, atque successor dictorum fratrum & sororum de Caracciolo, occasione eiusdem transactionis initæ in dicta Regia Camera inter patrimonium quond. D. Joannis, aliorumque de Monsorio, et Ill. Ducem Magdaloni, a dicto Ill. Duce recipit alios duc. octomille quincentum triginta fol. 3.

Le cose dimostrate assicurano, che la proposta azion di credito manca di appoggio e di sostegno. Quindi mancando il credito, che ne è la base, superflua cosa sarebbe il dimostrare, che l'assistenza che si è chiesta, non ha alcuna aria di plausibilità. Io inutilmente torrei alle serie occupazioni di coloro, che questa causa hanno a giudicare, quel tempo, che con utilità impiegherebbero a vantaggio altrui. Ma pur volendo il signor principe persistere nell'ostinato impegno, in cui è entrato, noi per trarlo all'intutto d'inganno, faremo anche dippiù. Dimostreremo, che quando pur reggesse il suo ideato credito del residuo delle doti di Eleonora Loffredo, quando siffatta stranissima fantasia si menasse innanzi, nè meno sarebbe al caso di chiedere assistenza sul feudo di Marafi. Il che ci accingiamo a provare nel seguente.

CA-

CAP. II.

Si dimostra, che l' assistenza chiesta sul feudo di Marafi manca di ogni fondamento di fatto, e di dritto.

ANoi piace immaginare la ipotesi, che il credito, che vanta il signor principe benchè estinto e soddisfatto, esista limpido, e chiaro. Sarebbe perciò più plausibile l'assistenza chiesta da lui contro Vulcano? E come potrebbe idearsi giudizio di assistenza senza ipoteca? Sembra possibile, che siasi avviato il presente giudizio senza tale essenziale requisito?

E' noto ad ognuno, che il giudizio di assistenza va diretto contro al terzo possessore della roba obbligata ad ipoteca a pro del creditore. Acciocchè dunque essa valga, ed operi l'effetto suo utilmente, è necessario, che il creditore esibisca chiara, e nitida pruova di tale ipoteca a suo favore stabilita, specialmente laddove trattasi di robe, che per loro indole non si presumono giammai ad ipoteca sottoposte. Deve dunque prodursi l'istrumento, che scolpitamente contenga tale promessa d'ipoteca, senza di cui l'assistenza poggia in aria, e manca di ogni fondamento, che la sostenga. Ella è questa spontanea conseguenza del sentimento letterale, ed espresso della nota prammatica unica *de adsistentia*, la quale esige assolutamente *obligationem bonorum*, o sia l'ipoteca su quei beni, ne' quali l'assistenza si chiede. Quindi il Rovito nettamente scrive, che l'assistenza ha il suo appoggio su l'azione ipotecaria. *In hoc tamen judicio adsistentiæ plura remedia concurrunt, scilicet actio hypothecaria, Salvianum interdictum, & remedium L. final. Cod. de acquirend. possess.* (1), e lo stesso esprime il de Franchis (2), e simili

(1) *Rovit. sup. Pram.* 1. *n.* 17.
(2) *De Franchis Decis: LXXX. num.* 15. *et* 16.

li idee, e sentimenti esprime il Sorge così: *Adsistentia, tu dictum est, in beneficium creditoris fundatur in actione hypothecaria, Salviano interdicto, et remedio legis finalis.: cod. de acquirend. possess.* (1).

Se dunque il giudizio di assistenza richiede indispensabilmente la ipoteca costituita su la roba, su di cui l'azione s'indrizza, io non veggo, come abbia potuto venir talento al principe di Melissano di rivolger la sua azione contro al possessore del feudo di Marafi. Quel Ferrante Monsorio presunto debitore delle doti di Adriana non acquistò mai il dominio del feudo anzidetto. Adriana Monsorio fu la erediera della sua cospicua famiglia. Quindi a lei si tramandarono per legittima successione i feudi tutti, che da Annibale di lei padre si possedevano; tra quali fu il feudo di Marafi. Ella per tanto ne ottenne la intestazione sul cedolario, e fu riconosciuta dal Fisco, e dal Tribunal della Camera come utile padrona del feudo anzidetto. Adriana allorchè andò a marito con Ferrante Loffredo ebbe da Cornelia di Gennaro sua avola, e da Ferrante Monsorio suo zio promessi in dote ducati 31 m., ed in compenso di tal promessa promise di rinunziare, e rifiutare a benefizio di Ferrante di lei zio tutt'i feudi, a' quali era succeduta, a legge non però di restar presso di lei il dominio fino che non fusse stata interamente soddisfatta delle sue doti. Seguentemente furono a lei pagati doc. 23. m., ed ella con publico istromento costituì il dilei zio procuratore generale ad esigere le rendite, e i frutti de' suoi feudi colla facoltà ben'anche di venderli, ed alienarli. Ferrante facendo uso di tal facoltà alienò in effetti il feudo di Marafi a Matteo di Capua, ed il prezzo ne fu convertito nella compra del feudo di Massafra. Questi sono i fatti genuini, che noi abbiamo poc'anzi più ampiamente rilevati.

Or

(1) *Sorg. in Jurisprud. Forens. tom. 3. cap. 2. n. 9.*

Or da questi fatti chiaramente si scorge, che Ferrante Monsorio non acquistò mai il dominio del feudo di Marafi, il quale fu sempre intestato alla stessa Adriana, e da lei per effetto della vendita fatta da Ferrante qual procuratore di lei passò direttamente a Matteo di Capua, che ne fece l'acquisto. Or se è così, come il fatto non ci lascia in menoma guisa dubitare, quale ipoteca potè mai stabilirsi sul feudo di Marafi? E' una idea strana, ed assurda il concepire ipoteca sulla roba propria. Se il pegno contiene, e disegna una sicurezza a favore del creditore, qual sicurezza dippiù potrebbe nascere su la roba propria? Sarebbe un pegno frustraneo, ed elusorio, ed una ipoteca inutile contro alla natura dell' ipoteca istessa, la quale è diretta a produrre il vantaggio di una sicurezza a pro del creditore. Sensatamente adunque il dotto *Ubero* definì la ipoteca, *est jus creditori in re debitoris constitutum pro securitate crediti* (1). Perche vaglia l'ipoteca, bisogna che la roba appartenga al debitore, altrimenti cessa quell' oggetto di sicurezza, che dee risultarne a favore del creditore. Tanto ciò egli è vero, che sebbene possa reggere l'ipoteca *etiam super re aliena*, quando il terzo vi consenta (2), niuno però ebbe il coraggio di sostenere, che possa esservi ipoteca sulla roba propria del creditore. Ma quando anche immaginar si voglia concepibile questa assurdità; io non veggo come possa reggere nel fatto. Imperciocchè ove mai si disse nell' istromento de' capitoli matrimoniali tra Adriana Monsorio, e Ferrante Loffredo, che per lo pagamento delle doti doveano rimanere onnossii ad ipoteca i beni della stessa Adriana? Se dunque manca siffatto obbligo, e promes-

sa.

(1) *Huberi Prælect. in Instit. lib. III. Tit. . . num. . .*
(2) *L. . . D. . . de*

sa d' ipoteca, non par che possa in alcuna guisa sussistere il giudizio di assistenza, che si è promosso.

Inoltre egli è risaputo, che per poter valere l'assistenza su di una roba, devono provarsi i due estremi, cioè, che la roba, su di cui l'azione è istituita, sia stata *in bonis, & de bonis* del debitore nel tempo del contratto, o in alcun tempo posteriore, e l'altro estremo egli è, che si possegga attualmente dal reo convenuto. Or ha provato mai l'avversario il primo di tali estremi cioè, che la roba sia stata *in bonis, & de bonis* del debitore Ferrante Monsorio? Certamente che nò. Anzi tanto è lungi, che abbialo dimostrato, che noi abbiamo provato nettamente l'opposto; ed eccone le ragioni. Qual debba essere la pruova, che la roba *fuerit in bonis* del debitore, fu sempre disputato tra i nostri giuristi: alcuni sostennero, che la pruova di tali estremi non sia diretta necessariamente a dimostrare il dominio del debitore sulla cosa ipotecata, ma soltanto a dimostrarne il possesso, o nel tempo del contratto, o di poi. L' Afflitto così vigorosamente sostiene nella decisione 383. Ma il Rovito contradice tal decisione sostenendo, che l'attore deve dimostrare, che la roba sia appartenuta al debitore nel tempo, in cui nacque il debito, o si promise la ipoteca. Egli seguì il dettame della chiosa del celebre Accursio, del Cino, e del Gaito, e d' infiniti altri Scrittori. Ma i nostri Tribunali hanno acclamata meglio la decisione di Afflitto su l'appoggio, che essendo il giudizio di assistenza una derivazione dell' interdetto *Salviano* utile, altra pruova non esige se non che del semplice possesso, da qual pruova nasce la presunzione del dominio implicito. Egli è ancora da riflettere, che se mai i nostri Scrittori avessero rivolto l'occhio al valor legale di quelle parole *esse in bonis*; sarebbero più facilmente usciti d' impaccio. Per legge si dice *esse in bonis* tutto ciò che è atto a vantaggiare il nostro patrimonio, cioè non solo quel che è di nostro dominio, ma anche quello, che da noi in buona fe-

de

de si possiede; *In bonis nostris computari sciendum est*, dice Ulpiano, *non solum, quæ dominii nostri sunt, sed & si bona fide a nobis possideantur, vel superficialia sint* (1). Da questa legge ben si ravvisa, che per dirsi una roba *in bonis*, non è necessaria la pruova del dominio, basta ancora che si possegga, ed in buona fede si possegga, e siccome la buona fede si presume sempre, così basta la semplice dimostrazione del possesso. In fatti egli è risaputo che il possessore di buona fede *stat loco domini quia bona fides tantum possidenti præstat quantum veritas*. Per legge è sicuro, che dal possesso di buona fede risulta la presunzione del dominio implicito, il che spiegò egregiamente il medesimo Afflitto, e lo stesso Rovito colle parole che seguono; *tamen quoad Iudicem, qui præstat assistentiam ex hujusmodi probatione, necessaria præsupponit, quod cognoverit de dominio ejusdem debitoris, dum subdit, quod ex tali probatione res fuisset in bonis debitoris, & quod ipse debitor eam tenuit, & possedit, præsumitur ut Dominus possedisse, & sic, licet ex tali probatione non resultat explicita probatio veri dominii, tamen secundum Afflictum* RESULTAT PROBATIO PRÆSUMTI DOMINII, ET IUDEX EX HOC PRÆSUMTO DOMINIO IN PERSONAM DEBITORIS, *potest præstare assistentiam super re possessa per tertium, quæ tamen quia fuit in bonis & de bonis debitoris, præsumitur etiam fuisse in dominio ejusdem debitoris* (2). Da ciò si vede, che i nostri scrittori ammettono per sufficiente la pruova del possesso sol perchè in tale pruova si contiene quella del dominio presunto ed implicito, il che non esclude, che il reo convenuto possa dimostrare il contrario, facendo vedere, che la roba non era nel dominio del debitore, e che in conseguenza egli non poteva soggettarla all'ipoteca. Se la presunzione cede alla

(1) *L. 41. D. de V. S.*
(2) *Rovit. Comment. in pragmat. unic. de adsistentia.*

la verità, ognun dev' esser persuaso, che laddove si dimostri con idonee pruove, che il dominio della roba non apparteneva al debitore, cessa qualunque idea di dominio presunto, ed implicito, che si contiene nella pruova del possesso, o sia del *fuisse in bonis* del debitore la roba *tempore contractæ obligationis*; e se è così, come è per tutt'i lati sicuro, laddove costi, che il debitore *tempore contractæ obligationis*, non avea il dominio del feudo, di cui si tratta, sembra indubitato, che non potè reggervi l' ipoteca, e molto meno può aver luogo il giudizio di assistenza, che si è promosso.

Dalle cose dimostrate chiaramente si scorge, che Ferrante Monsorio non ebbe mai dominio sul feudo di Marafi, da che dalle mani della stessa Adriana direttamente passò a Matteo di Capua, da cui per molte successioni, ed acquisti intermezzi passò a D. Nicola Vulcano. Quindi deriva, che la creditrice Adriana niuna ipoteca acquistar mai potè sul feudo di Marafi, che non era del debitore per le addotte massime, che non può, se non da colui, che ha il dominio de' beni, costuitirsi ipoteca su di essa (1); e senza ipoteca non può esservi giudizio di assistenza, ch' è meramente ipotecario. Quindi manifestamente appare essere stato il giudizio presente istituito a caso, e colla sola lusinghiera, e sciocca speranza, che l' antichità del tempo avesse potuto tenere involta nel suo tenebroso velo la scienza di quei fatti, che abbiamo finora schiariti.

Ma a noi piace essere più condiscendenti coll'avversario per fargli meglio, e più estesamente conoscere quanto sia disperata, e temeraria la sua intrapresa. Si ammetta pure per un mo-

(1) *L. 6. l. 8. C. si. alien. res. pign. data sit. Donellus de pignor, & hypoth. cap. VI. §. 1. Antonius Fab. de error. pragmat. decad. LXIII. erro 1. Negusant. de pignor. par. 3. membr. 3. num. 6.*

momento, che sul feudo di Marafi vi nacque la ipoteca *tempore contractæ obligationis*. Io non sò quanto da questa fallacissima ipotesi possa trarne egli vantaggio. In fatti io dimando chi fu colui, che vendè il feudo di Marafi? Chi ne implorò, ed ottenne l'assenso sovrano? Fu la stessa Adriana Monsorio. Imperciocchè Ferrante non era che un procuratore destinato da lei fornito della facoltà di vendere qualunque feudo a lui piacesse di appartenenza di lei, ed in di lei nome la vendita seguì. Or codesta vendita fatta in seguela di tali facoltà, potè mai impugnarsi da Adriana, che in sostanza è la vera venditrice? Come potrebbe ella contravvenire al fatto suo proprio, mentre ella ne promise pure la evizione? Non è una arditezza senza pari il presumere, che malgrado la vendita da lei fatta, oggi facendo la figura di creditrice venga a rappresentare ragioni d'ipoteca sul feudo istesso? Ma vuole il signor principe avere una pruova della stranezza, ed in conseguenza dell'azion sua? Eccone una che val per mille. Quando egli *ex juribus* di Adriana intende aggire per effetto di una ideata ipoteca sul feudo di Marafi, ha per vero con ciò, che il feudo sia stato legittimamente venduto da Ferrante, qual procuratore di lei. Dunque confessa con ciò, ch'ella ne trasferì il dominio al compratore per mezzo del suo procuratore. Se dunque ella ciò riconosce per vero, come è sicuro, esclude col fatto la ragion d'ipoteca. Infatti questa ipoteca non potè nascere dopo la vendita, perchè dovea esservi il consenso del compratore, che ne acquistò il dominio, non potendo, se non da colui, che ha il dominio de' beni, costituirsi ipoteca su di essi. Molto meno potè nascere prima della vendita, giacchè risedendo tuttavia il feudo nel dominio della stessa Adriana, sono incompatibili i termini di padrona, e creditrice insieme sulla stessa roba.

Il dominio assorbisce ogni altro qualunque dritto su la cosa. Quindi è che se io godo una servitù attiva fu di un feudo

da, questa finisce subito che divengo padrone del feudo medesimo L.... Dunque tanto è lungi, che colui, che è padrone di una roba, possa avervi un dritto per causa estranea dal dominio, che tal dritto finisce sul momento che vi concorre il dominio medesimo. *L... Quod meum est amplius meum esse nequit*, è la massima de' giuristi. Ma perchè adoperare la mediazione de'giuristi per farci scorta nelle cose chiare? Un creditore che avesse talento di acquistare un pegno sulla roba propria per sicurezza del credito suo, meriterebbe giustamente esser mandato alla casa de' mattarelli. Immaginarlo è una splendida stravaganza. E se taluno ciò avesse per valevole, e trascorresse a sostenerlo, farebbe disonore alla ragione ed al buon senso. Ed ecco in ultima analisi a quale, e quanto cospicua stranezza si riduce in sostanza la intrapresa del principe di Melissano (1).

Ad

(1) Io credo, che niun vi sia, il quale voglia contendere, che la ragion del dominio esclude la ragion d'ipoteca sulla roba stessa, quando si riuniscano nella stessa persona. In fatti è verità limpida, e sicura, che tra i modi, con cui l'ipoteca si estingue, si annovera la confusione cioè, quando il creditore acquista il dominio del pegno per compra, o altro titolo qualunque. La coincidenza simultanea del dominio, e della ipoteca fà si, che l'ipoteca finisce restando assorbita dal dominio. Così stabilisce la *Leg. IX. ff. quibus modis pignus vel hypoteca solvitur*, e sull' idee della legge l'Ubero trà modi, coi quali finisce, annovera la confusione, *hoc est quando creditor dominium pignoris adquirit emendo similive titulo. Huber prælect. in Pand. lib.* 20. *tit.* 6. *n.* 8. Se dunque l'idea di pegno non può coincidere col dominio a favore dello stesso creditore, come mai può presumersi, che Adriana Monsorio avesse avuta ragion d'ipoteca sul feudo di Marafi, di cui ella godè l'util dominio, ed ebbene la intestazione fino al punto che fu venduto da Ferran-

Ad escludere la idea della ipoteca sul feudo di Marafi e far meglio rilevare, che il dominio de' feudi tutt-della famiglia Monsorio restò presso Adriana, senzacche *ne' memento quidem substisset* presso Ferrante, giova qui addurre due altre riflessioni. Analizzando il contratto nuzziale di Adriana, o sia l' istromento dotale, esso non esibisce altro, che una promessa di rifiuta de' feudi a favor di Ferrante, quando avesse riscosso dal medesimo le intere sue doti. Ora benche la promessa della rifiuta potesse talvolta pareggiarsi alla rifiuta stessa, niuno però ebbe coraggio di sostenere, che tal semplice promessa fusse translativa di dominio. Il Cardinal di Luca ci attesta nel caso di una promessa di vendita, che tanto coloro, che per vendita la vogliono, quanto gli altri, che affermano il contrario, convengono d'accordo, che non mai dominio per essa si trasferisce: *Nam sive una, sive altera opinione retenta, operare non potest translationem dominii, ac jus reale* (1); ed altrove afferma esser tanto vero, che la promessa di vendita non operi la traslazion del dominio, che non dà mai azion di revindica, e dritto reale. *Tunc pro regula recipienda veniat opinio negativa, ut promissio de vendendo non æquipolleat venditioni pro translatione dominii ad cf-*

rante Monsorio in suo nome e qual di lei procuratore. Dippiù l' ipoteca produce l' azione ipotecaria. Or come potrebbe tale azione esercitarsi sulla roba propria senza far torto al buon senso ed alla ragione? Saviamente adunque avvertì il Nood, che l' idea di pegno non dà al creditore, se non che un possesso di sicurezza, non già di dominio: *In pignore creditoris possessionem dicimus; dominium non dicimus.* Dove dunque sia dominio nella persona della creditrice, è una stranezza immaginar ipoteca. *Noodt in pand. l. 20. tit. 1. tom. 4. pag. 242. edit. Neap.*

(1) *De Luc. de feud. disc. 66. num. 5.*

effectum realis remedii rei vindicationis (1). Come dunque può lusingarsi l'avversario, che per effetto della rifiuta promessa, sieno passati i feudi a Ferrante Monsorio? Come può immaginarsi ciò, a fronte spezialmente del patto nitido, col quale si convenne, che rimanesse il dominio de' feudi presso di Adriana, fino a che essa non avesse conseguito l'intere sue doti, il che induce una condizion sospensiva, che ritarda l'effetto dell'atto, ed è perciò di ostacolo alla translazione del dominio stesso?

In oltre quando pur si volesse immaginare, che la promessa della rifiuta, che conteneva una condizione sospensiva di dominio, si pareggiasse in tutti gli effetti ad una rifiuta vera, e pura; ciò non ostante, anche in tale ipotesi noi sosteniamo, che ella restò vuota di effetto, ed inutile. La prammatica XX. *de feudis* promulgata nell'anno 1579., stabilì, che ogni rifiuta fatta avesse dovuto registrarsi tra lo spazio di quattro mesi ne' quinternioni della Regia Camera della Sommaria (2); altrimenti si avesse come non fatta. Or quando si adempì a tal registrazione? da una fede negativa si trae, che non seguì

(1) De Luca *de emtione disc.* 48. *num.* 5.

(2) *Ordiniamo, e comandiamo, che tutti quelli, che fino adesso avessero fatto rifiutazioni de' feudi a' loro figlioli, o altri successori, debbano fra il termine di quattro mesi, decorrendi dal di della data di questa farlo notare ne' quinternioni della sopradetta Regia Camera, e da ora in avanti tutte le rifiutazioni, che si faranno di detti feudi si debbano far notare in detti quinternioni frà il termine di giorni quindici, decorrendi dal di che sarà stata fatta la rifiutazione, altrimenti dette rifiutazioni fatte, e da farsi restino di niun momento, siccome per la presente le diamo per nulle, ed invalide, come se non fussero fatte.* Prammat. XX. *de feudis*.

gul mai . Dunque quando anche Adriana avesse avuta l' idea di rifiutare nettamente i feudi a favor di Ferrante , pure per la mancanza del registro , restò inutile , e vana la rifiuta , nè mai trasferì il dominio al rifiutatario Ferrante ; ed egli in fatti non fu mai riconosciuto su i libri fiscali dalla Regia Corte per feudatario . Dal cedolario abbiamo, che i feudi passarono direttamente da Adriana al compratore per effetto della vendita fatta con assenso , senza che ci fusse stato passaggio intermedio. Idear dunque dominio de' feudi in persona di Ferrante e prima e dopo la vendita, è la più illusiva idea , che possa mai offrirsi alla mente di un uom sano . E se i feudi furono sempre presso Adriana, fino al punto della vendita, senza che mai il di loro dominio *substitisset ne momento quidem* presso il debitore Ferrante, come potè sorgere quell' ipoteca, senza di cui l'assistenza non vale , e che pur dovrebbe essere l' unico appoggio del giudizio attuale ?

Dippiù noi premisimo nel fatto, che il prezzo ricavato dalla vendita di Marafi fu convertito tutto, ed intero sul feudo di Massafra, e quindi sul medesimo Adriana acquistò l' ipoteca in forza della grazia conceduta al Baronaggio di questa città. Il feudo di Massafra fu poi venduto anche col consenso di Francesco Loffredo, ed il prezzo liberato a' creditori colla malleveria *de reflituendo prioribus, & potioribus*. Quindi laddove pur l'assistenza, che ora si chiede, potesse aver luogo , il patrimonio avrebbe ben due volte il prezzo, e con un giro vano, ed inutile, sarebbe obbligato il mio cliente a riconvenire il patrimonio per la restituzione del prezzo medesimo, il che non è affatto da permettere. In fatti da chi dovrebbesi tal prezzo ripetere ? Certamente da' quei creditori , a' quali fu liberato *cum cautione*, e se costoro furon preferiti ad Adriana nel patrimonio, doveano avere una ragione a lei prevalente, Dunque il mio cliente , il quale avrebbe dritto

di

di ripetere il prezzo da quei creditori, i quali avean ragion prevalente ad Adriana, molto più avrebbe dritto di escludere Adriana medesima *ex juribus* degli anzidetti creditori. E qual ragionevole giurisprudenza comporterebe questo inutile giro?

Or qui non è da omettere, che Adriana per tutto il tempo, che visse, con placida acquiescenza non si querelò mai della vendita fatta, di cui sicuramente ebbe scienza; anzi avendo alcuni anni dopo rivocato l' ampia procura fatta a beneficio di Ferrante suo zio, e di tutte le facoltà, di cui avealo fornito, volle che di quella più non si fusse avuto conto per l' avvenire, senz' affatto avere avuto mai talento di richiamarsi del passato. Qual più propizia occasione, qual più bella opportunità di dolersi delle vendite fatte, se senza il suo consenso si fussero eseguite? E pur ella risoluta di provvedere all' avvenire, non fece motto del passato, nè alcuna protesta fece per l'abuso, che per avventura poteva sembrare aver fatto Ferrante suo zio delle facoltà accordategli. Ella nè allora, nè in tutto il tempo avvenire, ed in mezzo alle varie vicende, che accaddero alla famiglia Monsorio, non ebbe mai il coraggio di attaccare la vendita di Marafi, e di altri feudi, che Ferrante avea fatta a nome di lei prevalendosi delle facoltà, che essa gli avea comunicato. Se dunque la vendita di Marafi fu vera, legittima, e solenne; se tutto concorre a dimostrarla valevole, e sussistente, se ogn' idea d' ipoteca su di esso è vana, ed inutile, se per tutti gli aspetti l'azione istituita offre allo sguardo di ogni uomo sagace ed imparziale, tutti i caratteri della stranezza, il mio cliente è sicuro, che il S. C., che tutto esamina sulla bilancia della ragione, e della legge, rigetti un' azione, ch'è diretta a disturbare senza giusta cagione la sua pace, e 'l suo riposo.

Inoltre aggiungiamo un' altra soda, e robusta considerazione. Quando anche immaginar si volesse, che Adriana fusse stata una mera creditrice delle sue doti, ed avesse

se

se avuta pur la ipoteca sul feudo di Marafi, ella non si troverebbe in una posizione più vantaggiosa, quando anche questa imaginaria, e tutta fantastica ipotesi si volesse menare innanzi. Infatti allorchè ella diede la facoltà a Ferrante suo Zio di vendere i feudi tutti di sua famiglia, venne con ciò a rinunziare col fatto stesso a tale ipoteca su' i feudi, che in di lei nome vendeansi. Se il solo consentire alla vendita, che fa il debitore della roba soggetta ad ipoteca, importa una tacita remissione, e rinunzia del dritto d'ipoteca, quanto più dee dirsi tale la vendita, che si fa a nome della stessa presunta creditrice, e per facoltà da lei accordata? Il Giureconsulto Modestino ebbe per tacita remission del pegno l'essere intervenuto semplicemente il creditore nello strumento di vendita (1). Calza ancora egregiamente alla specie presente un bel luogo di Ulpiano, che sembra scritto per la nostra causa. Se il creditore (egli dice), abbia permesso che il pegno si permuti, o in altro modo si alieni, il dritto di pegno resta sciolto, se non che quando espressamente abbia consentito *salva causa pignoris sui*. Così il Giureconsulto gravemente risponde. *Si in venditione pignoris consenserit creditor, vel ut debitor, aut rem permutet, vel donet, vel in dotem det, dicendum erit pignus liberari: nisi salva causa pignoris sui consensit vel venditioni, vel cæteris: nam solent multi salva pignoris sui caussa consentire* (1). Su la quale legge il Gotofredo scrive: *tacite creditor discedit a jure pignoris, quotics consentit omnes ejus alienationi*. Or che diremo della vendita attuale, la quale fu fatta, non solo col consenso di Adriana, ma anche da Ferrante in di lei nome, e per effetto delle facoltà, che essa le avea spontaneamente concedute?

Nè

(1) *Leg.* 9. §. 1. *ff. quibus modis pignus vel hypoteca solvitur.*

(1) *Leg.* 4. §. 1. *ff. d. tit.*

Nè potrebbe dirsi, che con tal consenso Adriana abbia reso deteriore la causa dotale. Imperciocchè il prezzo di Marafi fu interamente impiegato, siccome abbiam dimostrato poc' anzi, nell' altro feudo di Massafra, di cui fece acquisto Ferrante. In conseguenza niente venne a perdere Adriana, la quale in vece del feudo di Marafi, di cui per effetto del consenso ella perdea il dominio, o, come immagina l' avversario, l' ipoteca, venne ad acquistare una novella ipoteca sul feudo di Massafra di maggior valore, e più cospicuo di Marafi istesso. Sarebbe in somma una surroga o sostituzione di pegno a pegno e d' ipoteca ad altra ipoteca con vantaggio della pretesa creditrice. Qual dritto di dolersene avrebbe il principe di Melissano, se la stessa Adriana ne riconobbe l' utilità, nè mai se ne richiamò? In qualunque modo adunque, anche quando Adriana voglia rimirarsi in aria di creditrice, le conseguenze sono sempre le stesse, e sempre più riluce manifesto, che la dimanda del principe di Melissano è la più sconsigliata, che mai possa idearsi.

Finalmente giova riflettere, che quando pur Adriana con quel consenso avesse resa deteriore la causa dotale, locchè si è dimostrato fallace, e contrario al fatto, non avrebbe potuto Francesco di lei figlio, o altri in sua vece impugnare il fatto della defonta. Imperciocchè egli è noto, che i figli nelle doti, e ragioni dotali succedono colla qualità ereditaria, il che non permette, che essi possono contradire il fatto della madre istessa, anzi son tenuti agli obblighi contratti da lei. Sarebbero queste dimostrazioni superflue al bisogno della causa, la di cui giustizia da per tutto traluce. Ma noi, che non intendiamo trascurar nulla, perchè convincentissima riesca la nostra difesa, vogliam pure su di ciò al quanto fermarci.

Non vi è dubio, che per la ragion comune i figli succedono alle doti materne colla qualità ereditaria. Nel ti-

titolo delle pandette, *soluto matrimonio*, e nell' altro del Codice *de rei uxoriæ actione*, se ne hanno i chiari stabilimenti, di tal chè Bartolo è di avviso esservi bisogno di uno speziale statuto, perchè si ammettessero i figli alle doti della madre con figura diversa da quella di eredi, e successori. Per le nostre consuetudini esse tutte in parlando della successione intestata sono state concepite con parole di successione intestata. Sicchè includono la qualità ereditaria. E sebbene colla consuetudine *si qua moriens* si frena, e limita l' arbitrio delle donne napolitane a non poter disporre, che della sola decima delle loro doti, ed altri beni antichi, pure è evidente che ciò non riguarda, che gli atti di ultima volontà. Infatti non ispiegandosi in detta consuetudine se succeder debbasi, o nò da figli col titolo di eredi, dee l' affare regolarsi sul livello delle leggi comuni, attenta la regola pur troppo sicura, la quale insinua doversi ricorrere alla ragion civile ove manchi l' espressa, e special determinazione della consuetudine; e perciò se giusta le disposizioni della ragione comune, i figli debbono succedere alla madre nelle loro doti colla qualità ereditaria, simil cosa dee militare ne' termini della detta consuetudine *si qua moriens*. Ed è ancora rimarchevole, che quivi colla stessa voce *succedant*, che include la qualità ereditaria, si regola il caso della successione ne' beni dotali. Infatti se altrimenti fusse, i savj compilatori delle nostre costumanze, l' avrebbero con ispezial determinazione spiegato, ben ricordevoli, che anche gli antichi legislatori, quando vollero, che i figli senza la qualità ereditaria succeder dovessero alla madre, con particolar providenza il fecero, come se ne ha un chiaro esempio per gli lucri dotali delle madri binube nel risapputissimo testo della *L. feminæ C. de secundis nupt.*

Per queste, ed altre poderosissime sagioni i più accurati scrittori spiegando le nostre consuetudini insegnarono, che nella metà de' beni antichi, ed alle nove parte delle

le doti succedano i figli, e congiunti più stretti colla qualità ereditaria. Il Napodano, la di cui autorità giustamente si valuta moltissimo, è di avviso esser necessaria ne' figli l'adizione per succedere nelle nove parti, il che porta la necessità del titolo ereditario. Il Presidente de Franchis in varie decisioni contesta l'acclamata dottrina. In fatti nella decisione 307. num. 15. afferma così: *Is qui succedit virtute Consuetudinis, necesse est, quod sit heres ultimi morientis, & quod hæc bona habeantur jure hereditario, ut plene dictum est sup. in dec.* 89.. Il Reggente Capecelatro dice pur lo stesso, ed il Reggente de Ponte, l'Odierna, ed il de Marinis ebbero ciò per una verità, che risulta dal genuino sentimento della consuetudine. Per la qual cosa il Cardinal di Luca, testimonio verace, e sincero delle opinioni più plausibili, e meglio accolte nel foro, con buona ragione ci assicura, che oggidì per l'unanime consentimento de' giuristi del nostro Regno, e per le idee seguite tra noi dalla sapienza del Foro, non si fa più contesa su di ciò, avendosi per cosa certa, che i figli succedono alla madre colla qualità ereditaria anche ne' termini della consuetudine. Mi piace trascriverne le parole: *Clarius vero & indubitanter in specialibus terminis hujus consuetud. deferentis filiis novem ex decem partibus dotis maternæ, sibi a parentibus, vel conjunctis constitutæ, non autem a se ipsa auctæ, filii enim juxta receptam sapientium Regni traditionem in huiusmodi novem partibus, non succedunt ex persona propria independenter a matre, & tanquam vocati a consuetudine, sed tamquam eius matris heredes, obligati ad debita per eam contracta, & ad observantiam aliorum contractuum, ex necessaria vel justa causa correspectiva initorum* (1): così parla il degnissimo autore.

Or se è così, chi non ravvisa la stranezza dell' azione proposta, e la esorbitanza evidente della dimanda dell' avversario? Qual uomo imparziale non rileva a colpo d' occhio, che il principe di Melissano con torto manifestissimo siesi messo nell' impegno di questa lite? Come potrebbe adunque sfuggire la taccia di temerario litigante?

(1) *Card. de Luc. de dote disc.* 103. *num.* 6.

Conseguenza delle cose dimostrate circa la dimanda del ristoro delle spese.

LA legge che veglia alla pace, ed al riposo de' cittadini, con somma ragione punisce la rea temerità di coloro, che per conseguire alcuna cosa, recansi a muover liti ad altrui. In fatti qual cosa vi è mai più disturbatrice dell' altrui tranquillità, ed apportatrice di moleste, e pungenti cure, e di rincrescevole dispendio, quanto il rendersi litigante? Giustamente adunque la pena a costoro stabilita è di essere condannati alle spese della lite. Così gravemente Ulpiano. *Cum quem temere adversarium suum in judicium vocasse constitit, viatica, litisque sumptus adversario suo reddere oportebit* (1). Papiniano altresì vuole obbligato il litigante a pagar le spese della lite, *si ratio litigandi non fuit* (2). Sicchè a sentimento di Papiniano dicesi mancanza di ragione quella che Ulpiano dice *temerità*. Giustiniano confermò lo stesso con suo rescritto: *omnes judices, qui sub imperio nostro constituti sunt, sciant victum in expensarum causa esse condamnandum* (3). Cotesti savj stabilimenti il Re Ferrante primo approvò, e confermò l'anno 1477. con sua Prammatica. Or se ove giusta ragion di contendere alcun non abbia, dicesi allora esser temerario litigante, a chi altri mai quadra meglio, e più acconciamente il carattere di tèmerario litigante, quanto al signor principe di Melissano, che si è messo nell' impegno di una lite senza alcun sostegno stabile di ragione, e di vero, e contro le parlanti, e chiare pruove de' fatti, e contro le più nitide disposizioni di dritto?

EPI-

(1) *L.* 79. *D. de iudiciis.*
(2) *L.* 78. §. 2. *D. de leg.* 2.
(3) *L.* 13. §. 6. *C. de iudiciis.*

EPILOGO DELLA DIFESA:

SEmbra ormai, che la ragione di D. Nicola Vulcano sia stata elevata a quell' eminente grado di evidenza, che mai poteva desiderarsi. Se egli per farsi strada alla sua azione suppone esistente il credito dotale di Eleonora Loffredo, noi abbiam dimostrato, ch' essendo egli erede senza inventario di Francesco Loffredo preteso debitore, tal qualità allontana da lui ogni dritto di stare in giudizio, giacchè l' adizione confonde ogni ragion di credito, e debito, che siavi stata tra l' erede, ed il defunto. Noi abbiam valutati gli effetti legali di tal qualità, ed oltre a ciò abbiam fatto vedere, che quel credito non esiste, perchè ampiamente soddisfatto, ed in multiplici maniere annientito, ed estinto. Se egli suppone aver dritto di contendere per lo preteso credito del residuo dotale di Adriana Monsorio, noi abbiam dimostrato dippiù con mille convincenti ragioni, ed invitti argomenti, che la sua dimanda è contradetta da' più sani principj della giurisprudenza, anzi fa vergogna al buon senso, ed alla ragione. Fingere ipoteca sul feudo di Marafi a favor di Adriana, di cui ella avea l' util dominio, è un fantomo senza realità, è una idea tutta strana, ed inconseguente. Immaginare, che la venditrice istessa obligata alla evizione, contrariando il fatto suo aggisca per lo suo credito sul feudo venduto da lei medesima, è una stravaganza senza pari. Pretendere, che l' erede di Adriana tenuta ad ubbidire al fatto della venditrice aggisca sul feudo da lei medesima venduto, vale lo stesso, che ribattere i principj più sicuri del nostro dritto. Con tali, ed altre moltiplici dimostrazioni, che convincono di stranezza la intrapresa del signor principe, noi abbiam rilevato, che egli si è avviato in questo giudizio sfornito di ogni ragione, e con torto manifestissimo,

Per

Per la qual cosa possiamo con confidenza conchiudere , ch' essendo colle maggiori dilucidazioni , e discussioni dimo strato , che manchi al Signor principe ogni azione , cer candosi da lui un credito , che non esiste , e l'assistenza senza i termini abili a potersi dimandare , deve assolutamente essere la sua dimanda rigettata , e condannarsi altresì a rifare a benefizio del mio cliente le spese di un giudizio , che per mera bizzaria si è voluto sostenere .

Napoli a dì 10. Agosto 1807.

Domenico Criteni .

CALCOLO RILEVATO DAL CURATORE D. BERNARDO D'AMBROGIO DELLE SUMME PAGATE IN VARJ TEMPI AGLI EREDI DI ELEONORA CARACCIOLO PER LO PRETESO CREDITO DOTALE DELLA MEDESIMA.

1621. *fino al* 1628.

Lo Scrivano *Lizio* nella sua *Relazione* de' 15. maggio 1638. *fol.* 198. *ad* 195. *a t. proc. Sacr. Eremi*, dice, che dai 18. agosto 1621 fino ai 22. agosto 1628. in cui si morì *D. Eleonora* debba correre l'interesse per l'intiero capitale di duc. 6000. alla ragione del 7. per cento, formante la somma di annui duc. 420. i quali per detto tempo sono duc. 2944. 3. 7.

E per quanto il comparente ha potuto riflettere, non per altra ragione, salvo, perchè non prima di d. anno 1628. furono anche dichiarati eredi, per due parti di d. capitale, i due figli di *D. Eleonora* procreati in costanza del primo matrimonio. Ma sia pur così. Dunque nel 1628. non in altro andava debitore il Patrimonio di *Trivico* in beneficio degli eredi di *D. Ettore Caracciolo*, pel preteso credito dotale, se non nella sud. somma di duc. 2944. 3. 7.

Se poi d. somma effettivamente sia stata esatta da d. eredi nel corso de' soprad. sette anni, non si è potuto, nè si può sapere di certo. Imperciocchè mancano ora non pochi Volumi di processi, da i quali potrebbono raccogliersi le ingenti somme liberate dal Patrimonio di *Trivico* ad essi eredi *Caracciolo*. Anche però gli atti, che finora non han fatto naufragio simile agli altri, e tuttavia esistono, sono sufficienti ad escludere la domanda dell' odierno *Principe di Melissano*.

Nel 1626. si morì, come di sovra si è detto, *D. Francesco Loffredo*, il quale nel suo testamento istituì suoi eredi universali i figli di *D. Eleonora Loffredo*. E, di fatti, a' 6. luglio 1626. fu dalla G. C. spedito in di loro beneficio il preambolo *fol.* 83. *III. vol.*

Avendo adunque essi eredi *Caracciolo* accettata l'eredità di *D. Francesco Loffredo* di loro debitore, siccome è da credere, che costui avesse lasciata a loro la sua roba, anche in sodisfazione del soprad. credito dotale; così d. eredi, godendosi la sud. eredità, percepirono i di lei frutti, anche in estinzione del sud. debito ereditario. Veg-

Veggasi ora, quanti frutti dell'eredità di d. *D. Francesco Loffredo* testatore, e debitore insieme, furono percepiti da d. eredi *Caracciolo* dal 1626, in cui si morì d. *D. Francesco*, ed essi furono dichiarati eredi dalla G. C., fino all'anno 1630. in cui fu dedotto il Patrimonio di *Trivico*.

In rapporto a d. frutti, ecco ciò, che dedussero nel S. C. nella di sovra mentovata supplica gli eredi del Marchese *Gagliati*.

Mortuo vero d. Marchione Trivici D. Francisco Loffredo, fructus hereditatis ejusdem ascendentes ad annuos ducatos decem mille ab anno 1626. usque ad annum 1630. tempore, quo patrimonium d. Marchionis Trivici fuit in vestro S. R. C. deductum, fuerunt pro medietate exacti a d. D. Hectore Caracciolo nomine ejus filiorum; Quapropter ex d. perceptione fructum percepit ducatos viginti quinque mille, ac etiam in d. anno 1630. retinuit, tempore deductionis prædicti patrimonii, nonnulla mobilia valoris ad minus ducatorum bismille & quincentum fol. 2. & 3. proc. inter hered. Ill. March. D. Julli Sanchez &c.

Or chi meglio degli eredi del *Marchese Sanchez*, i quali doveano, per due porzioni, venire a parte del soprad. capitale, ed interesse, e per conseguente anche al godimento *pro rata* di d. frutti ereditarj, potea sapere la rendita dell'eredità del *Marchese di Trivico*?

Cotesta sola considerazione (oltre alla mancanza de' processi) è così seria, e grave, che, senz'altro aggiungere, basterebbe ad escludere la domanda dell'Ill. *Principe di Melissano* in rapporto al preteso credito dotale. Alla qual considerazione non altra risposta si fa in nome di d. Ill. Principe, salvo che *D. Francesco Loffredo* morì decotto, onde quai frutti si poteano percepire dalla di lui eredità? Tanto vero, che i dilui eredi furono nell'obbligo di dedurre nel S. C. il di lui patrimonio.

Ma hanno mai presentato in giudizio d. Eredi l'inventario di tutta la roba ereditaria, debiti, e crediti dell'eredità del *Marchese di Trivico*, donde apparir possa detta pretesa decozione? Mai nò. Egli si morì nel 1626. e 'l di lui patrimonio fu dedotto nel 1630. o sia dopo quattro anni di dilapidamento, e dopochè i suoi eredi non solamente si approfittarono di tutti i frutti pe 'l sud. quadriennio,

ma

ma occuparono ancora tutti i mobili, e'l più prezioso dell' eredità del sud. *Marchese di Trivico*, non avendo essi dedotto in S. C., se non che gli stabili, e la deduzione nacque dal non essersi da loro pagate le annualità ai creditori.

Secondo il calcolo adunque dello Scrivano Lizio dal 1621. fino al 1628. sono duc. —— 2944 3 7
Proc. de' PP. Camaldolesi cogli eredi, e creditori del Marchese di Trivico fol. 193. nella Banca di Rubino, presso lo Scrivano Imparato.

Ma secondo un'altro calcolo (e senza forse più vero) fatto dal passato Curatore del Patrimonio di *Trivico* nella sua istanza de' 15. decembre 1744. cioè pe 'l capitale di duc. 4500. rata dell'intiero capitale di duc. 6000. la quale toccò agli eredi *Caracciolo*; anche duc. 315. per d. sette anni fanno duc. 2205 1

De' quali duc. 2205. secondo il computo di d. Curatore, nel 1628. il Patrimonio di *Trivico* era debitore de' *Caraccioli*: e pe' quali dal 1626. innanzi, costoro, colla percezzione de' frutti dell' eredità del *Marchese di Trivico*, introitarono le soprad. ingenti somme.

1628. *fino al* 1638.

Dal 1628. fino al 1636. il sud. Scrivano Lizio fa correre l'interesse nella soprad. sua *Relazione* anche alla ragione di duc. 7. per 100. non già per l'intiero capitale di duc. 6000. ma soltanto per la soprad. rata di duc. 4500. il quale interesse per anni otto importò duc. —— 2520

Dal 1636. fino al 1638. lo stesso Scrivano Lizio fa il seguente calcolo, diverso dall'antecedente.

Le due porzioni spettanti a *D. Carlo*; e *D. Beatrice Sanchez* spetterebbono al sud. *D. Carlo*, anche come Cessionario di d. sua sorella fatta monaca. Ma per la Consuetudine di Nap. *pro medietate* venendo a succedere i figli di *D. Ettore Caracciolo* fratelli uterini di esso *D. Carlo*, vengono essi ad avere sette delle otto porzioni sovra i duc.

duc. 6000. restando l'altra parte in beneficio di chi sarà dichiarato erede di d. *D. Carlo* allora già morto. Onde il sud. Scrivano, facendo il computo per d. sette porzioni, conchiude appartenersi a *D. Ettore* per d. due anni duc. 735

I quali duc. 735. uniti ai soprad. duc. 2944. 3. 7. ed ai duc. 2520. formano la somma di due. —— 6299 3 7

Che sono quella intiera somma, che dal 1621. fino al 1638. secondo il soprad. calcolo dello Scrivano *Lizio*, *D. Ettore Caracciolo* dovea conseguir d' interesse dal Patrimonio di *Trivico*.

Quello poi, che d. *D. Ettore* dal 1629. per tutto l'anno 1637. ha ricevuto di terze in più tanne descritte nella mentovata *Relazione*, giunge alla somma di duc. —— 5601 4 6

I quali duc. 5601. 4. 6. deducendoli dai soprad. duc. 6299. 3. 7. restò esso *D. Ettore* creditore in d. anno 1637 secondo il sud. calcolo in duc. —— 697 4 6

Ma secondo il calcolo del sud. Curatore, in cambio de' soprad. duc. 2944. 3. 7. uniti i soprad. duc. 2100. agli altri sud. duc. 2520. e duc. 735. formarebbono la somma di duc. 5355. de' quali, secondo il sud. Curatore, nel 1637. era *D. Ettore Caracciolo* creditore del Patrimonio di *Trivico* per interesse decorso della soprad. sua rata di duc. 4500., da' quali duc. 5355. dedotti i duc. 5601. 4. dal 1621. fino al 1628. *D. Ettore Caracciolo* avrebbe sovrabbondantemente introitato dal sud. Patrimonio, secondo il calcolo del Curatore, per d. terze decorse duc. —— 246 4

Oltre poi la soprad. somma di duc. 5601. 46. di terze decorse, han ricevuti dal Patrimonio di *Trivico D. Ettore Caracciolo*, e suoi figli le seguenti somme, le quali rilevansi tutte dai processi, che vengono distintamente mentovati, e le copie de' quali processi esistono nel processo *Sacr. Erem. PP. Camaldulensium*, i di cui fogli sono i seguenti.

Ex

Ex Processu RR. PP. Camaldulensium

fol. 150. —— *cum heredibus, & creditoribus Ill. Marchionis Trivici.*

fol. 175. & 176. Proc. Sacr. Erem.	Con decreto de' 19. agosto 1634. furono librati a *D. Ettore Caracciolo in computum tertiarum* duc. ——	750
fol. 180. *a t.*	Con decreto de' 12. settembre 1634. furono allo stesso liberati duc. —	340
fol. 188.	Con decreto de' 7. agosto 1636. furono liberati allo stesso duc. ——	346
	Con decreto de' 6. giugno 1638. furono liberati allo stesso anche *in partem tertiarum* duc. —— ——	114

Ex Processu II. Vol. Creditorum Cicci Loffredi moderni Marchionis Trivici.

fol. 204.	Con decreto de' 3. luglio 1630. furono liberati a *D. Ettore Caracciolo in partem tertiarum* duc. ——	145
fol. 204.	Con decreto de' 23. decembre 1630. furono liberati allo stesso duc. ——	250
fol. 205. & *a t.*	Con decreto de' 18. giugno 1631. furono allo stesso liberati duc. —	150
fol. 206. *a t.* & 207.	Con decreto de' 27. novembre furono liberati allo stesso altri duc. ——	150
fol. 207.	Con decreto de' 13. marzo 1631. furono aggiudicati allo stesso molti nomi de' debitori; ma le di loro somme non sono espresse in detto decreto.	
fol. 207. *a t.*	Con decreto de' 10. aprile 1632. furono allo stesso liberati altri duc.	150
fol. 208.	Con decreto de' 15. novembre 1633. furono liberati allo stesso duc. ——	50

Con

	Con decreto de' 15. maggio 1634. fu-	
fol. 208. & at.	rono liberati allo stesso duc. ——	395
	Con decreto de' 31. dello stesso mag-	
fol. 208. & at. & 209.	gio 1634. furono allo stesso libe-	
	rati duc. ——	70
	Con decreto de' 8. giugno 1633. fu-	
fol. 209.	rono allo stesso liberati duc. ——	100
		3010

1638. *fino al* 1648.

A Processu Ill. Ducis Hectoris Carac-

fol. 210. *ciolo cum Ill. Ducissa Martinæ.*

	Con decreto de' 14. agosto 1640. fu-			
	rono liberati a D. Ettore *in par-*			
fol. 210.	*tem sex partium ipsi tangentium* duc.	220	2	4
	Con decreto de' 15. maggio 1641. fu-			
fol. 213.	rono allo stesso liberati duc. ——	151	3	15
fol. 213. at.	Con decreto de' 14. ottobre 1641. fu-			
& 214.	rono allo stesso liberati duc. ——	120	3	15
	Con decreto de' 12. agosto 1642. fu-			
fol.	rono allo stesso liberati duc. ——	120	3	15
	Con decreto de' 22. agosto 1643. fu-			
fol.	rono allo stesso liberati altri duc.	120	3	11
	Con decreto de' 3. ottobre 1644. fu-			
	rono a *D. Giuseppe Caracciolo* li-			
fol. 215. at.	berati altri duc. 120. 3. 15. *tam*			
	proprio nomine quam, uti Curatori			
	Cicci Caracciolo ejus fratris anche			
	colla solita clausola *in partem sex*			
	partium &c. duc. ——	120	3	15
		3865	6	15

A Processu Ill. Marchionis Gryptularum, D. Josephi Caracciolo cum Ill. Ducissa Martinæ,

	Con decreto de' 23. settembre 1645. nello stesso nome furono liberati a D. Giuseppe Caracciolo non so-		
fol. 216. *at.*	lo duc. ———	120	3 15
& 217.	ma ancora duc. ———	276	
	in partem tertiarum &c.		
	Con decreto de' 16. novembre 1646. furono liberati allo stesso *D. Giu-*		
fol. 217. *at.*	*seppe Caracciolo* duc. ———	120	3 15
	Con decreto de' 21. luglio 1648. fu-		
fol. 218.	rono alle stesse liberati altri duc. —	120	3 15
	Con decreto de' 8. aprile 1647. fu fatta un aggiudicazione del capi-		
fol. 220. *at.*	tale di duc. ———	2402	
	dovuto dal Duca di Martina in beneficio di *D. Giuseppe Caracciolo.*		
		6905	2 00

1648. *fino al* 1688.

Alle soprad. somme debbonsi aggiungere la seguenti somme liberate al q. *D. Francesco Caracciolo Marchese di Grottola* per le doti della q. *D. Eleonora Leffredo* madre di d. *D. Francesco fol.* 224. *Proc. Sacræ Erem.* Delle quali liberazioni, per ordine del fu Presidente del S. C. *Rubino*, ad istanza del *Sacro Eremo*, fa fede lo Scrivano *Niccolò Genovese d. fol.* 224. *ad* 225. *at.* ricavate da lui da un processo intitolato *Pro-*

Processus Compromissi inter Ill. Marchionem Galiati cum Mag. D. Domenico Severino,

di cui egli cita i seguenti fogli.

A' 30. luglio 1669. *fol.* 1052. 1076. *d. Proc. & fol.* 377. *Proc. VI. vol.* duc.	340		
A' 22. aprile 1652. *fol.* 348. *a t. Proc. X. vol.* duc.	300		
A' 30. ottobre 1657. *f.* 171. *Pr. I. vol. liberationum* duc.	324		
A' 4. luglio 1661. *fol.* 188. *a t. Proc. I. vol. liber.* duc.	430		
A' 18. Marzo 1650. *fol.* 201. *Proc. I. vol. liberat.* duc.	300		
A' 28. giugno 1656. *fol.* 565. *a t. d. proc. I. vol.* duc.	. . .		
A' 2. giugno 1660. *fol.* 137. *a t. Proc. VI. vol.* duc.	. . .		
A' 9. Aprile 1663. *fol.* 222. *a t. d. proc. VI. vol.* duc.	300		
A' 10. maggio 1663. *fol.* 295. *a t. d. proc. VI. vol.* duc.	200		
A' 7 novembre 1670. *fol.* 371. *a t. d. proc. VI. vol.* duc.	700		
A' 6. ottobre 1673. *fol.* 453. *a t. d. proc. VI. vol.* duc.	220		
A' 17. decembre 1654. *fol.* 561. *a t. proc. I. vol. creditorum D. Aloysii* duc.	55		
A' 2. giugno 1655. *fol.* 567. *proc. I. vol. cred. d. D. Aloysii* duc.	30		
A' 17. luglio 1655. *fol.* 570. *proc.* I. *vol. credit. d. D. Aloysii* duc.	15		
A' 4. settembre 1655. *fol.* 275. *a t. proc. I. vol. credit. d. D. Aloysii* duc.	15		
A' 20. decembre 1655. *fol.* 583. *proc. I. vol. creditorum præd. D. Aloysii* duc.	30		
A' 18. agosto 1654. *fol.* 631. *a t. proc. I. vol. creditorum præd. D. Aloysii* duc.	105		
A' 22. marzo 1658. *fol.* 217. *proc. I. vol. creditorum prædicti D. Aloysii* duc.	227	1	
A' 17. luglio 1681. *fol.* 272. *a t. proc. II. vol. liberat.* duc.	300		
	10796	3	00
Colla soprad. somma 5601. 4. 6.	5601	4	6
Sono in tutto	16398	2	06

VA1
1523625